

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Tra

- l'Amministrazione Comunale di Dosolo, C.F. 83000130209 rappresentata dal Sindaco Dott. Pietro Bortolotti nato a Viadana il 05/08/1986
- ^e il Centro Sociale volontariato AUSER, C.F. 92001840203, rappresentato dal sig. Malacarne Amilcare nato a Viadana il 09/10/1950

nell'intento

di contribuire ad erogare servizi di pubblica utilità e servizi rivolti ad anziani, disabili, persone sole o in stato di bisogno in appoggio ai Servizi di Assistenza Domiciliare comunale si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento di servizi di trasporto sociale e consegne a domicilio a favore di persone anziane, disabili o comunque in stato di bisogno; d'intesa tra le parti potranno essere affidate altre attività di pubblica utilità conformemente alle finalità e gli scopi previsti nello Statuto dell'associazione;

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Servizi Sociali comunicherà, di volta in volta, al Coordinatore incaricato dal Centro Sociale volontariato AUSER, i servizi per i quali viene richiesta la collaborazione dei volontari. I servizi verranno svolti prioritariamente utilizzando automezzi messi a disposizione dal comune. Nel caso si renda necessario, al fine di effettuare trasporti che richiedano l'utilizzo di un mezzo attrezzato per il trasporto delle carrozzine oppure per indisponibilità di altro automezzo, AUSER metterà a disposizione le due automobili FIAT DOBLO' di sua proprietà e i cui costi di carburante verranno rimborsati con le modalità indicate all'art. 3;

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- a) concedere, in uso gratuito, alla suddetta Associazione una sede idonea che agevolerà lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui si rendesse necessario, occasionalmente e per motivi di inderogabile necessità, lasciare libera la sede, il comune si riserva la facoltà di comunicarlo per tempo all'Associazione;
- b) fornire automezzi e/o le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi in stato di efficienza, coperti dalle assicurazioni previste per legge;
- c) riconoscere, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della L. n. 266/91 e dell'art. 9 della L.R. n.1/08 al Centro Sociale volontariato AUSER un rimborso spese massimo di 2.000,00 Euro annuale volto a coprire:
 - gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i soci dell'Associazione;
 - la quota-parte delle spese di funzionamento dell'Associazione riferite alle attività richieste;
 - le spese vive e documentate che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero sostenere direttamente es.:pedaggi autostradali, tariffe parcheggio ecc.;
 - il rimborso dei costi sostenuti dal volontario per recarsi dalla propria abitazione all'associazione o al comune e ritorno;

- il rimborso dei costi di carburante derivanti dall'utilizzo dei due automezzi FIAT DOBLO' (attrezzati per il trasporto delle carrozzine) di proprietà del Centro Sociale volontariato AUSER di Dosolo targati EP582HR e EK131CA non supereranno i 1.300,00 euro annuali già compresi nel rimborso spese complessivo sopra indicato;

Ai fini del rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si stabilisce che il conto corrente dedicato, su cui effettuare i bonifici alla Associazione è il seguente: IBAN IT 22 G 08623 57620000380149660.

Il rimborso delle spese viene effettuato con le seguenti modalità:

1. entro il mese di giugno una quota pari ad Euro 1.200,00;
2. il saldo entro il mese di gennaio dell'anno successivo, a seguito di una documentata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L'Associazione di Volontariato "Centro Sociale volontariato AUSER" si impegna a garantire il servizio con adeguato gruppo di volontari. Il numero di addetti, necessario per lo svolgimento di ogni singolo servizio, sarà concordato con l'Ufficio Servizi Sociali. L'elenco dei volontari verrà aggiornato ad ogni variazione e comunicato all'Ufficio Servizi Sociali. Il signor Malacarne Amilcare viene individuato come coordinatore del Gruppo che avrà il compito di mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale, relativamente a tutte le problematiche del Servizio. I volontari saranno muniti di apposito cartellino di riconoscimento.

ART. 5 – NORME E COMPORTAMENTI DEI VOLONTARI

- a) Ogni volontario che utilizzi automezzi di proprietà comunale dovrà attenersi con diligente osservanza alla normativa vigente in tema di circolazione stradale e compilerà, secondo i turni di servizio assegnati, il "registro di bordo" dell'automezzo;
- b) ogni volontario che utilizzi una qualsiasi attrezzatura messa a disposizione dal Comune ne garantirà un uso corretto e la dovuta cura.

ART. 6 – VERIFICHE

Periodicamente le parti si impegnano, tramite i loro referenti, ad effettuare valutazioni in merito all'andamento del servizio.

In ogni caso un mese prima dello scadere del termine di durata della presente convenzione, le parti si impegnano ad effettuare valutazioni in termini di efficacia ed efficienza complessive del servizio, ai fini di apportare, all'atto della prosecuzione dello stesso, eventuali modificazioni e correttivi che si dovessero rendere necessari alla sua organizzazione.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La validità della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e con scadenza il 30/06/2020;

ART. 8 – SOSPENSIONI OD IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in caso di mancato rispetto degli accordi stabiliti, attraverso comunicazione scritta. Entrambe le

parti si riservano comunque il termine di un mese, in cui il servizio va in ogni caso garantito, per formulare un nuovo accordo o stabilire la risoluzione della convenzione.

ART 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietato demandare lo svolgimento del servizio a volontari di altre Associazioni o persone non iscritte alle Associazioni firmatarie della presente convenzione.

ART 10 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto:

p. L'Amministrazione Comunale

p. Il "Centro Sociale volontariato AUSER"
